



Dichiarazione precompilata Le spese sanitarie

1

I numeri. In un modello su due le informazioni trasmesse da farmacie, medici e ospedali: le modifiche attivano i controlli

Ticket e visite nel 730: cambio-dati sotto tiro

Dario Aquaro

Tra due settimane, il 15 aprile, quando l'agenzia delle Entrate renderà disponibili online i modelli 730 precompilati per i redditi 2018, le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie saranno presenti in circa metà delle dichiarazioni. La (facile) previsione deriva dal trend di crescita osservato negli ultimi anni.

Basti sottolineare che, secondo le statistiche fiscali delle Finanze, nel 2018 più di 18,6 milioni di contribuenti (sui 41,2 totali) hanno beneficiato delle detrazioni d'imposta su farmaci, visite, dispositivi medici, prestazioni sanitarie a favore dei disabili, mezzi di ausilio, eccetera. Senza considerare le altre detrazioni possibili (come quelle per l'assistenza personale) e il fatto che nel set degli sconti fiscali rientrano anche le deduzioni dal reddito imponibile.

Dall'opposizione alle verifiche

L'anno scorso le spese sanitarie e i relativi rimborsi sono stati i dati più numerosi tra quelli inseriti in precompilata. Nel complesso – tra modello 730 e Redditi Pf – sono stati **720 milioni i dati** sui costi sostenuti dai cittadini e **trasmessi all'Agenzia** da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali.

Chi non ha dichiarato di opporsi all'utilizzo dei dati al momento della spesa (compenso del medico, acquisto del farmaco, eccetera), o non si è opposto in seguito comunicandolo a febbraio 2019 sul sito del **Sistema tessera sanitaria** (così da stoppare l'invio alle Entrate), vedrà quindi "precaricate" le informazioni anche in questo 730. Le principali tipologie di spesa presenti sono quelle relative a ticket (nel Ssn), dispositivi medici con marcatura «Ce», assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche, prestazioni diagnostiche, strumentali, chirurgiche, ricoveri ospedalieri, certificazioni e altre

prestazioni sanitarie (come quelle di psicologi o infermieri).

Naturalmente, a partire dal 2 maggio, resta la facoltà di **modificare, rettificare o cancellare le informazioni** sulle spese agevolate e sui rimborsi, anche in riferimento ai familiari a carico. L'importante è che, in quel caso, il contribuente conservi i **giustificativi delle spese** (meglio se archiviati con una scansione digitale): perché solo chi accetta la precompilata senza modifiche evita i **controlli documentali del Fisco**. Controlli che, per il 730/2019, possono avvenire fino al 31 dicembre 2024. E che sono effettuati nei confronti dell'eventuale intermediario incaricato di predisporre e inviare la dichiarazione (al quale bisogna dunque esibire tutti i documenti).

Un ampio set di agevolazioni

Come viene spiegato in dettaglio nelle pagine di questa Guida, lo spettro d'azione dei costi agevolati dal Fisco è assai ampio. La detrazio-

ne è pari al 19% dell'importo e vale innanzitutto per le **spese sanitarie annue**, pagate anche per i familiari a carico, sottraendo la franchigia di 129,11 euro. L'intera deduzione è concessa invece per le **spese mediche generiche e di assistenza specifica**, nei casi di grave e permanente invalidità, sostenute dai portatori di handicap. Ancora a favore dei disabili, la detrazione del 19% per altre spese sanitarie (con franchigia di 129,11 euro) e per l'acquisto dei **mezzi di ausilio**.

Ci sono poi, con vari meccanismi e limiti "interni", le detrazioni al 19% sui **veicoli per non vedenti, sordi, persone con handicap** psichico e mentale; sui **cani guida**; sulle spese per **addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza; sui premi delle **polizze assicurative** (ma con diversi importi massimi). Mentre sono deducibili i contributi versati ai fondi integrativi del Sistema sanitario nazionale.


LE SPESE SANITARIE E I BONUS FISCALI

Nelle dichiarazioni dei redditi 2018 (anno d'imposta 2017) i circa 41,2 milioni di contribuenti italiani hanno portato in detrazione spese sanitarie (nelle quali rientrano anche quelle sanitarie per portatori di handicap e l'acquisto di cani guida) per un totale di 18,5 miliardi di euro.


Le spese mediche deducibili sostenute dai portatori di handicap (o dai loro familiari) sono state invece pari a 1,1 miliardi di euro.

IL VALORE DELLE AGEVOLAZIONI

Spesa media e complessiva in dichiarazione. Dati in euro



40,90%



2

Le regole. Il diritto all'agevolazione scatta sull'importo annuo che supera 129,11 euro. Il trattamento vale anche per visite assicurative o medico-legali e per quelle sportive

Detrazione del 19% sulle cure anche per i familiari a carico

**Marcello Tarabusi
Giovanni Trombetta**

Danno diritto alla detrazione del 19%, sull'importo che eccede 129,11 euro, le prestazioni per **trattamenti sanitari qualificati** per la cura di una patologia e svolti da medici o personale abilitato dalle autorità sanitarie (circolare 17/E/2006). Indetraibili, pertanto, la chirurgia/medicina estetica (non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite) e le spese velleitarie (ad esempio, montature di occhiali in metalli preziosi o spese di confort durante la degenza). La detrazione vale anche per visite assicurative o medico-legali, sportive, rinnovo patente (circolare 108/E/96).

Si detrae (risoluzione 444/E/2008) anche l'**imposta di bollo** quale costo accessorio a carico del cliente (articolo 1199 del Codice civile), purché il bollo sia distintamente addebitato in fattura o ricevuta. Il principio generale è estensibile ad altre spese accessorie, ad esempio le **spese postali di bollettini**, Mav, Rave simili e le **spese di spedizione** per acquisti online di farmaci e dispositivi.

Se le spese superano 15.493,71 euro, la detrazione si può ripartire in quattro quote annue eguali.

Le spese per familiari

Si detrae anche la spesa sostenuta per **familiari fiscalmente a carico**: il documento fiscale per le spese dei figli a carico può essere **intestato al minore o al genitore**; se intestato al minore, si detrae in proporzione alla quota per cui questi è a carico, o in misura diversa annotandolo sull'originale della fattura da conservare. Non sono detraibili le spese relative al coniuge non fiscalmente a carico (circolare 95/E/2000). Se nell'anno il familiare perde la qualifica di soggetto a carico, le spese non possono essere detratte né da chi le ha sostenute, né dal familiare non più carico (circolare 55/E/2001, paragrafo 1.2.4).

Le spese sostenute per **familiari fiscalmente non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket, sono detraibili per la parte che non trova capienza nel reddito del familiare, ma solo se si tratta di spese relative alle patologie esenti ed entro il limite annuo di 6.197,48 euro.

I costi rimborsati

Per le spese rimborsate (ad esempio dall'**assicurazione Rca del danneggiante** per sinistro stradale, oppure da **polizza sanitaria** personale o aziendale) si distingue:

- se rimborsate nell'anno della spesa, non sono detraibili;
- se rimborsate in anni successivi restano detraibili nell'anno della spesa, ma il rimborso è soggetto a tassazione separata nell'anno di erogazione (articolo 17, lettera n-bis, del Tuir).

La detrazione spetta comunque, e il successivo rimborso non viene tassato, in caso di **assicurazioni sanitarie** i cui premi non siano in alcun modo deducibili o detraibili dal reddito del contribuente; oppure, se pagati da terzi (ad esempio, dal datore di lavoro nel caso di polizze aziendali), siano premi imponibili (come il fringe benefit) per il contribuente.

I principali chiarimenti

Una dettagliata casistica è contenuta nella circolare 3/E/2016. Ecco i principali casi risolti:

- **spese di degenza** (risoluzione 8/207/79, circolare 14/8/606/81 e 122/E/99), anche per ricoveri non collegati ad interventi chirurgici, ma esclusi il pernottamento di congiunti, servizi extra e spese di viaggio, anche in ambulanza (circolare 108/E/96 - detraibili le prestazioni mediche svolte nel tragitto);
- **prestazioni specialistiche e test di laboratorio** (circolare 14/8/606/81): esami del sangue, Eeg, Ecg, risonan-

ze, Tac, ecografie, radiografie, cobaltoterapia, iodioterapia, dialisi, sedute di neuropsichiatria e psicoterapia, e altro. Escluse le terapie non riconosciute dal ministero della Salute;

- **acquisto e noleggio di protesi dentarie e sanitarie**: ad esempio occhiali (escluse parti in metalli preziosi), lenti a contatto e relativi liquidi (circolare 108/E/96), ausili e materassi antidecubito (risoluzione 11/E/2007), ausili per incontinenti (risoluzione 17/E/2006), parrucche post chemioterapia (risoluzione 9/E/2010), pace-maker e stimolatori, arti artificiali, busti, stecche, stampelle, protesi fonetiche e acustiche, apparecchi ortodontici e protesi dentarie;

- **acquisto e noleggio di attrezzature sanitarie**: ad esempio, aerosol, misuratori glicemia e pressione (circolare 122/E/99 e 184/E/2003), strumenti per magnetoterapia, fisio-kinesiterapia, laserterapia e altro, ma non attrezzature sportive (circolare 20/E/2011);

- **dispositivi medici, impiantabili attivi e diagnostici in vitro** (Dlgs 507/1992, 46/1997 e 332/2000), con fattura o scontrino parlante e prova della marcatura «Ce», che può risultare anche dallo scontrino (circolare 19/E/2012). Nel dubbio si fa riferimento ai provvedimenti

classificatori del ministero della Salute (circolare 25/1997);

- **medicinali**, con fattura o con scontrino parlante con descrizioni anche abbreviate o in sigla della natura del medicinale ed il codice Aic o, per farmaci omeopatici, il codice identificativo univoco;

- **servizi sanitari esenti Iva** erogati dalla "farmacia dei servizi" (Dlgs 153/2009);

- **prestazioni di professionisti sanitari qualificati**, senza prescrizione se abilitati ad operare con il pubblico senza prescrizione medica, come ad esempio fisioterapista (circolare 19/E/2012) e altre figure professionali elencate nei Dm Sanità (circolare 19/E/2012), purché si tratti di profili sanitari e dalla fattura si evinca in modo univoco la natura sanitaria della prestazione (circolare 17/E/2015). La fattura emessa con esenzione Iva in base all'articolo 10, numero 18, Dpr 633/72 implicitamente attesta la prestazione sanitaria resa dal professionista abilitato;


- indetraibili le spese di conservazione delle cellule staminali ombelicali ad uso "autologo" (circolare 155/E/2009); detraibile invece la **crioconservazione degli embrioni** (circolare 17/E/2015).

3

I casi risolti

Dalle spese senza prescrizione ai rimborsi assicurativi

A cura di
Francesco Capri
Francesco Manfredi



COMPILAZIONE

Nel 730 anche le spese oggetto di opposizione

È possibile inserire le spese sanitarie nel modello 730 compilato in autonomia nel caso in cui venga esercitata opposizione alla trasmissione dei dati di spesa all'agenzia delle Entrate?

Il contribuente che abbia esercitato opposizione all'invio dei propri dati all'agenzia delle Entrate ha facoltà di inserire comunque tali spese nel modello 730. Il termine per esercitare l'opposizione dei dati di spesa relativi al 2018 è scaduto il 28 febbraio 2019. Per le spese relative all'anno 2019 è inoltre possibile segnalare eventuale incongruenze riguardanti importi, classificazione o titolarità della spesa.

RECUPERO

La tassazione separata supera la detrazione

È possibile portare in detrazione una spesa sanitaria parzialmente rimborsata dalla compagnia assicurativa?

In caso di rimborso eseguito nello stesso anno in cui è sostenuta la spesa è possibile detrarre solo la quota non coperta dal rimborso. Se invece il rimborso avviene in anni successivi si applica la tassazione separata sull'intero importo nell'anno dell'incasso, mentre resta interamente detraibile la spesa iniziale. Esempio: fattura di 200 euro a dicembre 2018, rimborso assicurativo pari a 100 euro incassato a gennaio 2019. Nel 2018 si porta in detrazione la spesa di 200 euro, mentre nel 2019 viene tassato il rimborso di 100 euro. La tassazione separata (minimo 23%) è sempre maggiore della detrazione (19%), per cui a fine anno conviene sempre sollecitare i rimborsi in sospeso per evitare una maggiore tassazione l'anno successivo.

ASSICURAZIONE

Come gestire il rimborso delle cifre non scontate

Cosa succede se il rimborso assicurativo tardivo di una spesa sanitaria copre anche spese non detraibili o non detratte?

Nel caso in cui il rimborso in anni successivi sia riferibile a una spesa non detratta non si avrà assoggettamento ad imposta. È consigliabile segnalare la circostanza alla compagnia per evitare la trasmissione telematica alla precompilata. Quando il rimborso compensa spese parzialmente detratte va verificata la causale del rimborso. Se viene esposto il dettaglio delle singole spese, si potrà trattare singolarmente le voci del rimborso e assoggettare a tassazione solamente quelle relative a spese detratte; se invece non si dispone di un dettaglio occorrerà fare un calcolo proporzionale. Esempio: fattura per degenza di 100 euro, di cui 10 euro per comfort (ad esempio televisione), spesa detratta di 90 euro; rimborso assicurativo di 50 euro. Sono soggetti a tassazione separata 9/10 del rimborso: quindi 45 euro.

DOCUMENTAZIONE

Possibile integrare i dati presenti in precompilata

Nella precompilata non sono presenti spese sanitarie che invece dovrebbero essere indicate: come occorre procedere?

Si può sempre integrare i dati presenti a sistema, conservando la relativa documentazione.

Vi possono essere numerosi casi in cui le spese non vengono trasmesse, per motivi tecnici oppure perché la norma non lo prevede come ad esempio le spese per interventi chirurgici o trattamenti di natura estetica che nella maggior parte dei casi non sono detraibili, oppure perché non sono state aggiornate in tempo utile le specifiche tecniche di trasmissione come nel caso degli alimenti ai fini medici speciali. Il diritto alla detrazione in ogni caso non viene meno.



OLTREFRONTIERA

Vantaggi sui farmaci acquistati all'estero

Si possono portare in detrazione spese per l'acquisto di farmaci effettuate all'estero?

Sì, in generale tutte per le spese mediche sostenute all'estero valgono le medesime regole previste per quelle effettuate in Italia. Certamente è necessario disporre del documento di spesa quietanzato (scontrino, fattura, altro documento previsto dalla normativa locale).

Se tale documento è in lingua straniera è necessaria la traduzione che, se si tratta di inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dallo stesso contribuente.

CURE

Massoterapia, quando scatta l'agevolazione

Le cure di massoterapia sono detraibili?

Sì, tali tipi di cura sono detraibili, ma esclusivamente in questi casi:

- se la prestazione è resa da un massaggiatore capo bagnino (Mcb) degli stabilimenti idroterapici, purché con prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia (parere ministero della Salute del 6 marzo 2018),
- se la prestazione è resa da un massofisioterapista che ha conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999 (circolare 17/E del 2015 - risposta 1.1) e il rilascio della fattura avviene direttamente da quest'ultimo;
- se la prestazione è resa presso un centro medico avente un direttore sanitario;
- se la prestazione è effettuata da un fisioterapista, anche senza una specifica prescrizione medica.



L'APPLICAZIONE

Ok ai dispositivi medici presi in erboristeria

Le spese sostenute per i dispositivi medici possono essere portate in detrazione, anche se l'acquisto è effettuato in erboristeria?

Non vengono posti limiti alla detrazione in funzione della qualifica del venditore, pertanto la detrazione è ammessa anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie.

PERIMETRO

Possibile detrarre anche le cifre per l'agopuntura

Sono detraibili le spese sostenute per sedute di agopuntura?

La detrazione è ammessa, purché le spese siano certificate da ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico, o dal ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn.

INTERVENTI

Inseminazione artificiale tra le somme scontabili

Possibile portare in detrazione le spese per l'inseminazione artificiale, anestesia epidurale, amniocentesi, villocentesi o altre indagini di diagnosi prenatale?

L'inseminazione artificiale rientra tra le spese mediche detraibili; occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione o la ricevuta relativa al ticket se eseguita nell'ambito del Ssn (circolare 108/1996 - risposta 2.4.3); analogamente, sono detraibili le spese sostenute per anestesia epidurale, amniocentesi, villocentesi o altre indagini di diagnosi prenatale.

PROFESSIONI

Prestazioni con sgravio senza prescrizione

Si può detrarre una fattura per prestazioni rese dalle seguenti figure professionali senza la prescrizione medica: podologo, logopedista, ortottista - assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale, educatore professionale (professioni sanitarie riabilitative previste dall'articolo 3 del Dm 29 marzo 2001)?

Modificando i suoi precedenti orientamenti (circolare 39 del 1 luglio 2010), l'Agenzia ha previsto la detraibilità delle spese sanitarie sostenute per prestazioni rese dalle figure disciplinate dal citato Dm, purché dal documento probante la spesa, rilasciato dal professionista sanitario, risultino la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

4

Welfare. La condizione di handicap va attestata dalla commissione medica. È ammessa l'autocertificazione

Per chi ha figli con disabilità sconto Irpef più «pesante»

Daniela Stefani

Ai disabili sono riconosciute varie agevolazioni fiscali, sempreché la **condizione di handicap** (anche non grave) sia **attestata dalla commissione medica**, secondo la legge 104/92, o da altra commissione medica pubblica. In quest'ultimo caso la grave e permanente invalidità o menomazione deve risultare dalla certificazione (il diritto all'indennità di accompagnamento e/o l'invalidità totale sostituiscono la certificazione espressa). È ammessa l'autocertificazione (articolo 3, legge 104/92).

Sono previste detrazioni Irpef maggiorate per **figli a carico portatori di handicap**. La detrazione massima è pari a 1.350 euro (1.620 euro se il figlio ha meno di tre anni) e decresce all'aumentare del reddito.

Spese sanitarie

Sono detraibili nella misura del 19% senza limiti di importo e senza franchigia le **spese sanitarie specifiche per disabili**, anche se sostenute per familiari a carico.

Per talune spese occorre la certificazione di uno specialista Asl che attesti il collegamento funzionale tra spesa e menomazione. Per i soggetti con **menomazioni funzionali permanenti** con ridotte o impedito capacità motorie sono detraibili le spese per:

- l'acquisto di **mezzi per accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento**. Ad esempio poltrone per inabili, arti artificiali, apparecchi per il contenimento di fratture o ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale, adattamento di ascensori al trasporto carrozzine, rampe che eliminino barriere architettoniche, pedane di sollevamento, trasporto in ambulanza, acquisto di bici elettriche con pedalata assistita;

- spese per **sussidi tecnici ed informatici** (fax, modem, computer, telefoni, touch screen, tastiere espansive) per agevolare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del disabile.

Veicoli speciali

I veicoli speciali sono detraibili nella misura del 19% su un massimo di 18.075,99€, possibile detrarre l'**acquisto** (rateizzabile in 4 anni), **l'adattamento e la manutenzione straordinaria** di: veicoli adattati in funzione delle limitate capacità motorie permanenti di disabili; veicoli anche non adattati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale che godono di indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni alla deambulazione o pluriamputate o per il trasporto di non vedenti e sordi.

I requisiti per la detrazione devono risultare dalle certificazioni mediche pubbliche.

Il bonus spetta su un solo veicolo e una sola volta in un periodo di quattro anni, e vale anche se la spesa riguarda familiari a carico.

I mezzi agevolati devono essere utilizzati esclusivamente o prevalentemente a vantaggio dei soggetti disabili e non possono essere trasferiti a titolo gratuito o oneroso entro i due anni dall'acquisto, pena la restituzione del beneficio goduto.

Acquisto del cane-guida

L'acquisto del cane guida per non vedenti è detraibile nella misura del 19% (rateizzabile in 4 anni) senza limiti di importo. La detrazione vale per **un solo cane ed una sola volta in quattro anni** (salvo il caso di perdita dell'animale) e spetta anche se a favore di famigliari a carico.

Addetti assistenza personale

Per gli addetti all'assistenza personale la detrazione è del 19% su un massimo di 2.100 euro spesi per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza negli atti di vita quotidiana (assunzione

alimenti, igiene personale, deambulazione) per sé o per familiari anche non a carico. I relativi **contributi sono deducibili** fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.

Servizi di interpretariato

I servizi di interpretariato per non udenti sono detraibili al 19% senza limiti di importo, purché si tratti di **sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva**, sempreché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da guerra, lavoro o servizio.

Assicurazione «caso morte»

Per l'assicurazione "caso morte" per le persone con **disabilità grave** il limite di detrazione del premio è di 750 euro (530 euro per gli altri soggetti).

Spese mediche e assistenza

Sono deducibili dal reddito (anziché detraibili) e senza limiti di importo le spese mediche e di assistenza sostenute, per sé o per familiari anche non a carico, relative a **prestazioni mediche generiche** (compreso l'acquisto di medicinali) e le **spese di assistenza specifica** resa da personale qualificato.

Vi rientrano le spese per: assistenza infermieristica e riabilitativa, assistenza diretta resa da addetti all'assistenza di base o da operatori tecnico assistenziali, da educatori professionali, da addetti ad attività di animazione o di terapia occupazionale.

In caso di **ricovero in un istituto** la quota della retta pagata (pur se determinata forfettariamente), relativa alle spese mediche e di assistenza, deve essere separatamente indicata nella documentazione rilasciata dall'istituto. Le spese di **ippoterapia e musicoterapia** sono deducibili solo se prescritte dal medico e svolte in centri specializzati da personale medico o sanitario o comunque sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

LE SPESE PRESENTI NEL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Nella precompilata sono disponibili i dati aggregati delle spese sanitarie per le quali il contribuente non ha fatto opposizione alla trasmissione da parte dei vari operatori sanitari obbligati. Vediamo alcuni esempi di spese che ciascun operatore ha già trasmesso.

Farmacie

- ticket (quota fissa e/o differenza con generico);
- acquisto o affitto di protesi sanitarie:
- acquisto di medicinali;
- spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa e altro).

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi

(compresi laboratori di analisi, sanitarie, ortopedie, lpab e altro)

- ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto);
- spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale;
- visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate);
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri collegati a una

operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort;

- cure termali, previa prescrizione medica.

Iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri

- spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- prestazioni chirurgiche;
- certificazioni mediche.

Esercizi commerciali (parafarmacie)

- Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura «Ce»: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura «Ce»;
- servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura «Ce» - e assistenza integrativa)

Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico

- Dispositivi medici con marcatura «Ce»: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura «Ce».

— **Francesco Capri**
 e **Francesco Manfredi**

LA LEGGE

● Legge 104 del 5 febbraio 1992, articolo 3

La «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (104/1992) prevede agevolazioni specifiche sul piano delle detrazioni. Un beneficio, per i disabili e per i familiari che li abbiano a carico, è l'integrale deduzione dal reddito - tra l'altro - delle spese mediche generiche (ad esempio, acquisto di medicinali). Poi c'è la detrazione dall'Irpef pari al 19% - tra l'altro - per spese mediche specialistiche sostenute per il disabile; acquisto di mezzi d'ausilio alla deambulazione; acquisto di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici.

MARCATURA E DISPOSITIVI

● Marcatura «Ce»

Il marchio «Ce» attesta che il prodotto è stato valutato e rispetta i requisiti Ue in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. È richiesto per molti prodotti: tra questi, ci sono i dispositivi medici che devono essere venduti nel See ovvero l'area che include Unione europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

● Dispositivi medici

Prodotti, apparecchiature e strumentazioni che rientrano nella definizione individuata dal ministero della Salute nei Dlgs di settore (507/1992; 46/1997; 332/2000) e che sono dichiarati conformi a tali normative. Sono elencati sul sito del ministero della Salute.

L'esperto risponde

SETTIMANALE
DI CONSULENZA
PER I LETTORI

Focus Reddito e pensione di cittadinanza

In allegato con il Sole 24 Ore



Il Sole 24 Ore
Lunedì 1 Aprile 2019
l'esperto risponde
n. 13/2019

13

la guida rapida

Estraibile al centro dell'insero

Dichiarazione precompilata

Le spese sanitarie

Agevolazioni sulla casa

Anche dopo la cessione dell'usufrutto le detrazioni rimangono al nudo proprietario

— Marco Zandonà a pagina 3

Tributi locali

Per il calcolo Imu il possesso fino al 15 comporta il computo del mese per intero

— Pasquale Mirto a pagina 6

Previdenza

Possibile il riscatto agevolato della laurea per l'italiano che vive e lavora in Gran Bretagna

— Aldo Forte a pagina 11

FISCO

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Gabriele Ferlito

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

Marco Zandonà

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Alfredo Calvano
Giuseppe Merlino

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

Paolo Meneghetti
Cristina Odorizzi

IVA

Giorgio Confente
Stefano Setti

IMPOSTE E TRIBUTI VARI

Nicola Forte
Antonio Iovine

TRIBUTI LOCALI

Pasquale Mirto

CONDOMINIO

Giuseppe Mantarro

LOCAZIONI

Matteo Rezzonico
Luca Stendardi

CONTROVERSIE LEGALI

Maurizio Di Rocco
Alessandro Sartirana

DIRITTO SOCIETARIO

Massimo Ianni
Albino Leonardi

DIRITTO DEL LAVORO

Alberto Bosco
e Josef Tschöll

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Alberto Bosco
e Josef Tschöll
Aldo Ciccarella
Pietro Gremigni

PREVIDENZA

Aldo Ciccarella
Aldo Forte
Fabio Venanzi

Per inviare le domande agli esperti compilare il modulo presente sul sito del Sole 24 Ore dove è disponibile anche la banca dati con oltre 200mila risposte.

In diretta con l'esperto
ilssole24ore.com/espertorisponde

Il Sole
24 ORE

Fisco

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

A cura di
Gabriele Ferlito**[735]**
Le biciclette dell'albergo sono escluse dal bonus Sud

Una struttura turistica nel Mezzogiorno può applicare il credito d'imposta sull'acquisto di biciclette a pedalata assistita da mettere a disposizione della propria clientela? Tali biciclette sarebbero gestite da un computer e un software di localizzazione per la gestione dei percorsi, delle soste e del rilascio del mezzo in luoghi diversi, grazie a una community di strutture aderenti al progetto.

S.D. - GIUGLIANO IN CAMPANIA

La risposta è negativa. L'agevolazione in esame riguarda l'acquisto di beni che, secondo corretti principi contabili (in particolare, il principio OIC 16) sono classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile. Pertanto non risultano agevolabili gli investimenti in veicoli di alcun genere, perché non rientranti in alcuna delle categorie ammesse dall'agevolazione. In particolare, tutti i veicoli (autoveicoli/motoveicoli, a due, tre o quattro ruote adibiti al trasporto di persone, a combustione autonoma, a funzionamento elettrico o manuale, compresi quindi i tricicli, ciclomotori e biciclette), sono ricompresi nella voce B.II.4 «altri beni» secondo il principio contabile OIC 16.

[736]
Niente credito d'imposta per redditi non d'impresa

Ho presentato per conto di un cliente la domanda per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Il cliente opera nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli, ma non eccede i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c del Dpr 917/86. Ciò significa che i redditi dichiarati rientrerebbero nel campo dei redditi agrari e non d'impresa. Presentata la domanda, l'agenzia delle Entrate mi ha riconosciuto il credito, che però non ho ancora utilizzato, in quanto preoccupato che possa essere revocato in caso di controllo visto che i beneficiari sarebbero solo i titolari di redditi d'impresa. Mi confermate che quindi il soggetto è escluso dal beneficio?

A.C. - AFRAGOLA

Si conferma l'interpretazione esposta nel quesito. Come confermato dalla circolare 34/E/2016, possono beneficiare del credito d'imposta in esame tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa ex articolo

55 del Dpr 917/1986 (Tuir), indipendentemente dalla natura giuridica assunta. Sempre secondo l'articolo 55, comma 1 del Tuir, «sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa». Pertanto, l'esercizio delle attività indicate alle lettere b e c del comma 2 dell'articolo 32 del Tuir, senza che vengano superati i limiti ivi indicati, non determina la produzione di reddito d'impresa. Da qui l'esclusione dall'agevolazione.

[737]
L'acquisto del software non fruisce del beneficio

L'acquisto del computer e del software per la gestione del magazzino può fruire dell'agevolazione credito d'imposta bonus Sud?

E.D. - CASTROVILLARI

Il credito d'imposta per il Mezzogiorno agevola gli investimenti (in macchinari, impianti e attrezzature nuovi) facenti parte di un «progetto di investimento iniziale» non di mera sostituzione. Il richiamo a un progetto d'investimento iniziale va interpretato nel senso che l'investimento imprenditoriale deve avere carattere strutturale (creazione di una nuova struttura produttiva, ampliamento della capacità esistente, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, cambiamento fondamentale del processo produttivo) e quindi vanno escluse dall'agevolazione le singole acquisizioni che, seppur non di mera sostituzione, siano svincolate da una visione complessiva e strategica dell'investimento. Venendo al quesito, si precisa anzitutto che l'acquisto del software è escluso dall'agevolazione in quanto bene immateriale non classificabile secondo corretti principi contabili (in particolare il principio OIC 16) nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile. Inoltre, dalla descrizione del quesito non sembrano sussistere i requisiti per godere del credito d'imposta nemmeno con riferimento all'acquisto del computer. In particolare, non sembra sussistere un «progetto di investimento iniziale» finalizzato a modificare in modo radicale il business già condotto dall'azienda.

[738]
Agevolazione Mezzogiorno cumulabile con la Sabatini-ter

Abbiamo acquistato un macchinario del costo di 99mila euro beneficiando della Sabatini-ter. Possiamo fruire del 45% del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno?

M.A. - SAN GIUSEPPE VESUVIANO

La possibilità di cumulo tra diverse agevolazioni dipende dalle rispettive normative di riferimento (se prevedono o meno la cumulabilità con altre misure) nonché dall'inquadramento delle agevolazioni quali misure di carattere generale ovvero rilevanti ai fini degli aiuti di stato o della normativa de minimis. Partendo dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, si tratta di un'agevolazione rilevante ai fini della normativa europea sugli aiuti di Stato. La normativa di riferimento, fin dalla sua versione originaria, ha sempre consentito la cumulabilità dell'agevolazione con altre misure di carattere generale (ma vale sempre il limite per cui i vantaggi cumulati non possono superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell'investimento effettuato). Le modifiche apportate dalla legge 18/2017 ne hanno altresì consentito la cumulabilità con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che hanno come oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio: in questo caso la condizione da rispettare è che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento. In termini analoghi funziona l'agevolazione Sabatini-ter: si tratta di

una agevolazione rilevante ai fini degli aiuti di Stato che può essere cumulata sia con misure di carattere generale (che a loro volta consentano la cumulabilità e sempre che il cumulo non superi il costo dell'investimento effettuato) sia con altre misure inquadabili come aiuti de minimis o aiuti di Stato (a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento). L'iperammortamento è una agevolazione che non rileva ai fini degli aiuti di Stato né del regime de minimis ed è pertanto una misura di carattere generale, fruibile anche in presenza di altre misure di favore sull'acquisizione degli stessi beni, nel limite del costo sostenuto per ciascun investimento. In definitiva, le tre misure sono tutte cumulabili tra loro, dato che nessuna delle normative interessate prevede divieti di cumulo con le altre. Tuttavia, il cumulo tra credito d'imposta per il Mezzogiorno e Sabatini-ter deve rispettare il limite di intensità di aiuto previsto dal regolamento comunitario di riferimento: dato che il credito d'imposta per il Mezzogiorno è riconosciuto già al massimo dell'intensità degli aiuti ammessi per le Pmi dalle normative comunitarie in materia, ciò vuol dire che nella comunicazione da inviare all'agenzia delle Entrate ai fini dell'autorizzazione alla fruibilità del credito di imposta per il Mezzogiorno andrà indicata l'agevolazione ottenuta ai fini della Sabatini-ter sui medesimi costi, riducendo di conseguenza il credito di imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita. A ciò si aggiunge che il cumulo dell'iperammortamento con una o entrambe le altre misure non può comportare il superamento del costo dell'investimento effettuato.

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di
Marco Zandonà**[739]**
Sconto fiscale del 50% per chi cambia caldaia

Ho intenzione di sostituire una caldaia tradizionale relativa a una singola unità immobiliare ed intenderei usufruire della detrazione del 50 per cento. Questo intervento è soggetto alla comunicazione d'inizio lavori al Comune? La deduzione del 50% spetta solo nel caso di sostituzione con una caldaia a condensazione oppure con altre caldaie di qualsiasi fascia? Questo nel caso non si potesse per problemi legati alla canna fumaria collettiva.

A.R. - LECCO

La sostituzione della caldaia con altra anche non a condensazione oltre a essere un intervento idoneo a conseguire l'agevolazione per risparmio energetico è comunque un intervento di manutenzione straordinaria che, se eseguito su edificio residenziale, fruisce comunque della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Anche se si tratta di una caldaia le cui spese rilevano ai fini della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie occorre inviare la prescritta comunicazione all'Enea (utilizzando il sito bonuscasa2019.enea.it, che è destinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell'anno solare 2019). Sotto il profilo urbanistico in genere, per la sostituzione della caldaia non è necessaria una comunicazione d'inizio lavori asseverata. In particolare, occorre verificare se per tale intervento il regolamento edilizio comunale prevede una Cila oppure non richiede alcuna comunicazione. Nell'ipotesi in cui il Comune non richieda nessuna abilitazione, il contribuente deve comunque predisporre e conservare (senza inviarla all'agenzia delle Entrate, ma esibendola a richiesta dell'amministrazione) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000,

in cui sia indicata la data d'inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, in base alla normativa edilizia vigente.

[740] Cessione dell'usufrutto: il beneficio non si trasferisce

Nel 2016 i miei genitori hanno comprato un usufrutto vitalizio e la nuda proprietà – entrambe, rispettivamente, per una quota di un quarto – di un immobile di cui io, invece, possiedo i 3/4. All'epoca dell'acquisto la fattura del costo di realizzazione del garage era intestata a me e io ho sempre detratto tale costo nel modello 730. Adesso ho donato l'intero usufrutto dell'immobile ai mie genitori. So che se si dona la piena proprietà di un immobile anche le detrazioni dei lavori effettuati su di esso vengono passate al nuovo proprietario (in base a come è scritto l'atto). In questo caso, i miei genitori possono detrarre i costi di realizzazione del garage?

M.G. - TRENTO

La risposta è negativa. Il nudo proprietario conserva il diritto alla detrazione sino all'estinzione del decennio in cui è ripartito il diritto alla detrazione. In caso di trasferimento della proprietà del fabbricato su cui sono stati eseguiti interventi di recupero che fruiscono della detrazione del 50%, le regole cambiano a seconda se si tratta di trasferimento a titolo oneroso (compravendita), ovvero a titolo gratuito (successione o donazione). L'articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, al comma 8, prevede che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare (circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2018). L'opzione per il mantenimento del diritto alla detrazione in capo al venditore va indicata nell'atto notarile di compravendita in maniera espressa mentre non è necessario che sia specificamente comunicata all'agenzia delle Entrate (il rogito comunque è registrato presso l'agenzia delle Entrate). Le stesse regole si applicano anche nelle cessioni a titolo gratuito quale la donazione e in caso di permuta.

Invece, in caso di costituzione del diritto di usufrutto, come nel caso di specie, in cui viene donato l'usufrutto del garage acquistato con la detrazione del 50% ai genitori, le quote di detrazione non fruita non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Ciò in quanto non si tratta di trasferimento dell'intera titolarità dell'immobile e il trasferimento di una quota dell'immobile non determina il trasferimento del diritto alla detrazione che avviene solo in presenza della cessione dell'intero fabbricato.

[741] Strada urbana pertinenziale: le spese sono detraibili

È stata fatta una nuova strada privata inghiaia di pertinenza dell'edificio unifamiliare.

La presella urbana prevede al suo interno l'immobile e un subalterno dedicato alla nuova strada privata. Rispetto alla situazione preesistente è stato fatta una nuova viabilità. L'opera rientra nell'agevolazione al 50 per cento?

S.B. - PISA

La risposta è affermativa, a condizione che si tratti di rifacimento del vialetto di accesso alla villetta unifamiliare (comunque intervento di manutenzione straordinaria e non ordinaria anche alla luce del Dm Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018 che ha liberalizzato una serie di interventi ai fini urbanistici, individuando gli interventi che non necessitano di provvedimento abilitativo) che insiste sulla parte interna pertinenziale al fabbricato e non anche di lavori inerenti la strada di accesso esterna alla proprietà. La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su

www.agenziaentrate.it). Anche in questo caso le spese devono essere sostenute direttamente dal proprietario del fabbricato oggetto di intervento e la detrazione si applica sempre a condizione che tali spese siano pagate con bonifico bancario o postale. Ovviamente la detrazione non si applica se la strada di accesso oggetto dell'intervento non sia pertinenziale al fabbricato (cioè esterna, di proprietà pubblica o privata).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

A cura di
Alfredo Calvano



[742] B&B professionale: mobili dedotti in quote pluriennali

Una professoressa ha attivato un B&B a marzo 2016, mettendo a disposizione tre camere e fornendo solo la colazione. Lei di pomeriggio provvede alla cura delle stanze. Nel primo anno ha dedotto il costo nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, per l'acquisto di mobili e arredi, nonché delle stoviglie, per un totale di 28mila euro. Con incassi pari a 46mila euro. L'Agenzia ha disconosciuto la deduzione dei costi suindicati, sostenendo che devono essere ammortizzati, e ha recuperato a tassazione il tutto ai fini Irpef e Irap ex articoli 38 e 39 del Dpr 600/73.

Ha compensato l'Iva senza considerare il credito residuo, ritenendo l'attività d'impresa. È corretto il ragionamento dell'Agenzia? Quali sono i limiti di ricavi per l'attività di B&B?

S.G. - VICO EQUENSE

In esito al controllo fiscale, nel caso specifico, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto sussistere i presupposti (peraltro non meglio evidenziati nel quesito) per ricondurre l'esercizio di bed and breakfast a un'attività d'impresa svolta in forma professionale, rispetto a quella occasionale (desunta dall'utilizzo del quadro RL del modello Redditi persone fisiche) impostata dal contribuente.

Non sono codificati puntualmente i criteri per discriminare una forma dall'altra (l'entità dei ricavi rappresenta in proposito un "indizio" marginale), ma è richiesto – secondo i principi generali – che l'attività ricettiva non abbia i caratteri della continuità e venga svolta senza mezzi organizzati (risoluzioni 180/E/1998 e 155/E/2000).

Queste condizioni operative si possono comunque prestare a divergenti interpretazioni; mentre appaiono meglio definite quelle poste dalle leggi emanate dalle Regioni di competenza, secondo le quali, affinché ricorra l'occasionalità, in genere è richiesto che l'esercente dimori presso l'immobile adibito all'attività ricettiva e che non metta a disposizione un numero di stanze superiore a quello prestabilito dalle leggi stesse. In ogni caso, l'eventuale impiego di personale, composto da soggetti diversi dai familiari, costituisce un ulteriore elemento significativamente valido a identificare un'attività di impresa svolta in forma professionale. In questo contesto, i costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali (mobili, stoviglie) vanno dedotti in quote pluriennali, a differenza delle spese ordinarie (ad esempio, acquisto di generi alimentari) che sono deducibili interamente in ciascun periodo d'imposta di competenza.

[743] Contributi dei figli a carico: ok al bonus a un solo genitore

Mia moglie e io siamo in comunione dei beni, e abbiamo due figli a carico (detrazioni per carichi di famiglia al 50% ciascuno). I nostri due figli aderiscono a un fondo pensione, sul quale versiamo noi i contributi previdenziali volontari. Mia moglie non è a carico ma non ha capienza fiscale. Se

effettuo il bonifico da un conto cointestato con mia moglie, posso dedurre dalla mia dichiarazione il 100% dei contributi previdenziali versati per i miei figli? Se no, cosa potrei fare per poter attribuire a me l'intera spesa sostenuta (aprire un conto non cointestato, cambiare le percentuali di detrazione)? Ho letto che i genitori possono optare per una diversa suddivisione degli oneri detraibili o deducibili (ad esempio, 100% e 0%) sostenuti per conto dei figli fiscalmente a carico, a prescindere dalla detrazione per carichi di famiglia attribuita a ciascuno: è corretto?

M.C. - MILANO

Il vincolo quantitativo (previsto inderogabilmente nella misura fissa del 50% a favore di ciascun genitore o del 100% di quello con un reddito maggiore) riferito alla detrazione per figli a carico – prevista dall'articolo 12 del Tuir (Dpr 917/86) – non condiziona in alcun modo l'entità e la modalità di ripartizione fra i genitori delle spese deducibili e/o detraibili sostenute a favore dei figli stessi. Pertanto, il pagamento dei contributi previdenziali potrà essere dedotto dal singolo genitore, a nulla rilevando che sia stato utilizzato un conto corrente cointestato con l'altro genitore. A questo scopo, il beneficiario della deduzione farà risultare, da una specifica annotazione sul documento di spesa, di averne sostenuto interamente il carico economico.

[744] Irrilevanti le somme percepite dal «caregiver»

Il caregiver, che fruisce per 12 mesi dell'assegno di cura da parte della Regione, deve dichiarare queste somme nella dichiarazione dei redditi come un qualsiasi stipendio?

G.S. - SALERNO

La figura del caregiver è stata introdotta e definita dalla legge 205/2017, comma 254, in riferimento a coloro che nell'ambito di un rapporto di parentela prestano assistenza a un proprio familiare non autosufficiente (in quanto affetto da malattie, infermità e disabilità). Il fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non risulta avere tuttavia ancora una compiuta disciplina, demandata a uno specifico decreto attuativo (in particolare per quanto riguarda l'aspetto fiscale).

Trattandosi di somme erogate per un mero fine assistenziale, per di più in un ristretto ambito familiare, e in assenza di qualsiasi riferimento in proposito nella norma istitutiva, si ritiene che le stesse somme siano prive di rilevanza reddituale.

Tuttavia, vista l'assoluta incertezza, il percettore potrebbe dichiarare in via cautelativa l'ammontare come reddito diverso (nel quadro RL del modello Redditi persone fisiche) a titolo di lavoro autonomo occasionale (articolo 67 del Tuir, Dpr 917/86) e assolvere la relativa Irpef (sulla quale compete peraltro la detrazione di cui all'articolo 13, comma 5, del Tuir), che poi chiederà a rimborso in base all'articolo 38 Dpr 602/73.

A cura di
Giuseppe Merlino



[745] Spese della moglie incapiente nei redditi del defunto

Sono l'amministratore di un'azienda che svolge servizi di onoranze funebri. Lo scorso anno ho emesso una fattura intestata a una signora fiscalmente a carico del marito (che ha anche disposto il bonifico a saldo), per il funerale svolto a seguito del decesso della madre. In seguito è venuto a mancare anche il marito della signora; e, anche in questo caso, ho emesso fattura intestata alla signora. È vero che lei non può detrarre le spese sostenute per alcuno dei due funerali, perché non

ha reddito? In altri termini, nel caso di un coniuge a carico dell'altro, per poter detrarre le spese funebri la fattura dev'essere necessariamente intestata a chi "produce" reddito?

M.C. - TRIVIGLIANO

Se la signora risulta essere incapiente, non potrà fruire di alcun beneficio fiscale. Le spese funebri relative al decesso della madre potrebbero, tuttavia, beneficiare della detrazione – ex articolo 15, comma 1, lettera d, del Tuir, Dpr 917/86 – indicandole nella dichiarazione dei redditi del marito deceduto, che dovrà essere presentata dagli eredi (è sufficiente che lo faccia uno di loro) nei termini ordinari (essendo venuto a mancare nel corso del 2018). Affinché possa essere riconosciuta tale agevolazione, è necessario essere in possesso di quietanza di pagamento (ad esempio, la contabile bancaria di avvenuto bonifico) che dimostri che la fattura per il funerale della suocera, anche se intestata alla moglie, è stata saldata dal genero (poi deceduto), il cui codice fiscale e generalità (nonché l'indicazione «pagamento effettuato al 100% dal Sig.») è opportuno vengano appuntate sulla fattura emessa dall'azienda di onoranze funebri.

[746]

Sconto fiscale sul bikesharing del trasporto pubblico locale

Vorrei sapere se l'acquisto di un abbonamento annuale a un servizio di bike sharing urbano rientra tra le spese considerate detraibili (magari in quanto "assimilabili" a quelle per abbonamenti al trasporto pubblico locale o regionale), previste dalle istruzioni per la compilazione del 730/2019.

M.B. - SPRESIANO

Se il servizio è prestato da un'azienda di trasporto pubblico locale (ad esempio, Atm per la città di Milano, ove è in essere il servizio di bike sharing BikeMi, che è un vero e proprio mezzo di trasporto pubblico su due ruote), è possibile fruire della detrazione d'imposta – ex articolo 15, comma 1, lettera i–decies del Tuir (Dpr 917/86) – pari al 19% della spesa sostenuta nel 2018 per l'acquisto dell'abbonamento annuale (su un costo massimo di 250 euro).

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

A cura di
Paolo Meneghetti



[747]

Ok all'ex amministratore che vuole accedere al forfait

Un soggetto percepisce un compenso da amministratore in una società di telecomunicazioni fin dal 2016. Nel 2019 intende aprire la partita Iva con il codice ateco 692012 (servizi forniti da ragionieri e periti commerciali) con applicazione del regime forfettario. La maggior parte del fatturato sarà realizzato lavorando per la stessa società di telecomunicazioni. Considerato che le attività di amministratore rientrano in quelle tipiche della professione, il soggetto potrà avere accesso al regime forfettario?

G.Z. - CATANZARO

L'accesso al regime forfettario è inibito dalla circostanza di svolgere attività prevalente verso colui che o è stato nei due periodi d'imposta precedenti datore di lavoro. Tale locuzione induce a considerare come inibente il rapporto di lavoro subordinato, non un semplice rapporto di lavoro (non subordinato) quale è il rapporto tra amministratore e società amministrata. Ciò induce a ritenere che sia possibile aderire al regime forfettario nel 2019, assumendo una partita Iva come ragioniere/perito commerciale.

A cura di
Cristina Odorizzi



[748]

Sì alla flat tax per chi lavora con i clienti dell'ex datore

Una nostra cliente dipendente di un'impresa di pulizie, intende avviare adesso un'attività di lavoro autonomo sempre come impresa di pulizie, fatturando anche ad alcuni clienti dell'impresa della quale è dipendente, ma che lascerà tra pochi mesi. Può aderire al regime forfettario, dato che la norma in materia sembra poco chiara in quanto dice che non possono avvalersi del regime forfettario «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro».

Il dubbio è se i clienti dell'impresa di pulizie per la quale è ancora dipendente, alla quale la signora dovrà fatturare, possano essere considerati soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro.

R.F. - VERBANIA

Si ritiene che la risposta al quesito del lettore sia positiva in quanto il concetto di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro appare coincidere con soggetti che sono controllati e/o collegati all'ex datore di lavoro. Il caso posto dal lettore è invece quello di un diretto rapporto con ex clienti del precedente datore di lavoro. Questo caso potrebbe divenire ostativo al regime forfettario solo se il rapporto con i clienti predetti vedesse in parallelo anche un rapporto con l'ex datore di lavoro e fosse un modo di dissimulare un rapporto prevalente con l'ex datore.

[749]

Aliquota al 5% per pensionato che riapre la partita Iva

Sono pensionato dal 2010 e, da marzo 2011 a dicembre 2015, ho esercitato un'attività libero professionale in regime dei minimi ex articolo 1, comma 100, della legge 205/2017, di Bilancio 2018. A causa della pensione superiore ai 30mila euro, il 31 dicembre 2015 ho cessato l'attività. Ora, visto che questo presupposto è venuto meno, vorrei riaprire in regime forfettario col medesimo codice Ateco (69.20.12). Nel mio caso vigono cause ostative? Posso beneficiare della tassazione al 5% per i primi 5 anni?

E.D. - SONDRIO

La risposta al primo quesito è positiva: nel caso posto è possibile aprire la partita Iva fruendo del regime forfettario. In base al testo del comma 65, articolo 1, della legge 190/2014 appare possibile fruire dell'aliquota ridotta start-up, considerando che il contribuente appare non avere svolto attività professionale nei tre anni precedenti l'inizio attività.

[750]

Stop alla deducibilità dei beni in ammortamento

I beni strumentali di un contribuente forfettario dal 2019, soggetti ad ammortamento fino al periodo d'imposta 2018, all'entrata nel regime vengono sospesi: questo significa che la quota di ammortamento deve comunque essere calcolata anche per gli anni di vigenza del forfait (quindi non considerata ai fini del reddito in quanto ininfluente) oppure è il processo di ammortamento stesso che deve essere sospeso, riprendendolo nel momento dell'accesso nel regime ordinario (in pratica

congelando il processo stesso dell'ammortamento per il periodo del regime forfettario)?

A.S. - BRESCIA

Con il passaggio al regime forfettario non risultano più deducibili le quote di ammortamento. Per i beni strumentali acquistati prima dell'applicazione del regime forfettario si applica l'indeducibilità dell'ammortamento in costanza del regime forfettario e rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre dell'anno di applicazione del regime ordinario ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza se avviene successivamente al passaggio al regime ordinario. L'eventuale plusvalenza/minusvalenza realizzata durante il regime forfettario è irrilevante.

IVA

A cura di
Giorgio Confente



[751]

Bollo auto, agenzia esonerata dall'obbligo di e-fattura

L'agenzia di pratiche auto che fornisce come servizio il pagamento del bollo auto, a fronte dell'applicazione di una commissione, deve emettere fattura elettronica?

G.L. - FOGGIA

L'agenzia di pratiche auto è esonerata dall'obbligo di fatturazione elettronica, per i compensi relativi al servizio di pagamento del bollo auto. Infatti, si tratta di attività qualificabile come "locale aperto al pubblico" secondo i criteri fissati dalla risoluzione 119 del 12 luglio 1996.

Per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di impresa in locali aperti al pubblico non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente (articolo 22, comma 1, numero 4, Dpr 633/1972). In queste ipotesi, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi può essere assolto mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (articolo 1 del Dpr 696/1996). Per completezza di informazione, si evidenzia che dal 1° luglio 2019 è previsto l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che dichiarano un volume d'affari superiore a 400 mila euro.

[752]

Formato elettronico per le spese veterinarie

L'articolo 9-bis, comma 2, del Dl 135/18 ha esteso il divieto di emettere fatture elettroniche anche «ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Le strutture veterinarie organizzate in forma giuridica di società non sono obbligate all'invio dei dati al sistema Ts; sistema che fa sempre una distinzione tra "spese sanitarie" e "spese veterinarie".

Premesso ciò, le strutture veterinarie organizzate in forma giuridica di società, con l'entrata in vigore del Dl 135/18, per le "spese veterinarie" devono emettere le fatture in formato elettronico oppure in formato cartaceo?

G.T. - PAVIA

Le strutture veterinarie rientrano nell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. L'articolo 9-bis, comma 2, del Dl 135/2018, introdotto dalla legge di conversione 12/2019, ha stabilito che il divieto di fattura elettronica si applica «anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche». Il dato letterale della norma circoscrive il divieto di fat-

turazione elettronica alle "prestazioni sanitarie", effettuate nei confronti delle "persone fisiche" e, conseguentemente, non si può estendere alle spese veterinarie. Ad analoghe conclusioni si giunge considerando la finalità per cui è stato introdotto il divieto, ovvero la tutela dei dati personali.

[753]
Divieto valido per prestazioni sanitarie a persone fisiche

L'articolo 50 della legge di Bilancio 2019 (145/2018) vieta agli operatori sanitari che trasmettono i dati al sistema Tessera sanitaria di emettere fattura elettronica. Come si concilia con l'articolo 9-bis della legge 12/2019, che estende l'esonero previsto dall'articolo 10-bis del Dl 119/2018 anche agli altri operatori sanitari che non trasmettono i dati al sistema Ts? In particolare, questi ultimi possono decidere facoltativamente se emettere fattura elettronica, oppure il divieto vale anche per loro?

T.S. - SALERNO

Il divieto di fatturazione elettronica opera per tutti coloro che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

L'articolo 9-bis, comma 2, del Dl 135/2018, introdotto dalla legge di conversione 12/2019 ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al sistema Ts.

A cura di
Stefano Setti



[754]
«Differita»: la data è quella di emissione del documento

In tema di fatturazione differita, tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 21 del Dpr 633/72, nonché di quanto riportato nella Faq dell'agenzia delle Entrate n. 21, si chiede se il termine di invio al Sistema di interscambio sia: il termine di liquidazione dell'imposta (a regime, dieci giorni dalla data fattura) o il giorno stesso dell'emissione della fattura.

V.C. - FOGGIA

L'agenzia delle Entrate, il 15 gennaio 2019 in sede di incontro con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), ha chiarito che (risposta 1.1.): «Le regole dell'art. 21 del D.p.r. n. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all'interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell'operazione».

In base a tale risposta, in presenza di fattura differita "la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica" in considerazione del fatto che "la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati in fattura".

Di conseguenza, la fattura differita dovrebbe (se tale risposta sarà confermata con documento di prassi ministeriale), a regime, indicare la data di emissione, che corrisponde alla data di trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi), non beneficiando dei dieci giorni previsti dalle disposizioni del collegato alla legge di Bilancio 2019 (articolo 11 del Dl 119/2018). La risposta fornita dall'agenzia delle Entrate non sembra in linea con il dettato normativo: è dunque ragionevole ritenere che vi sarà una revisione di tale affermazione.

Infatti, si dovrebbe prevedere che anche le fatture differite possano essere trasmesse nei dieci giorni successivi all'emissione, in base al citato articolo 11 del Dl 119/2018, non facendo riferimento al momento dell'effettuazione dell'operazione, rilevato dal documento di trasporto, ma al momento dell'emissione della fattura differita.

IMPOSTE E TRIBUTI VARI

A cura di
Nicola Forte



[755]
Assicuratori, le provvigioni sono esenti dal bollo

L'articolo 16 della legge 1216/61 (imposta sulle assicurazioni) stabilisce che «nelle imposte che debbono corrisondersi in base alla presente legge sono compenstrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati».

In base a questo, anche le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti, esenti da Iva, sono esenti anche dall'imposta di bollo?

G.A. - NAPOLI

La risposta è affermativa: le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti, esenti Iva, sono esenti anche dall'imposta di bollo. La previsione di esenzione da bollo, per le provvigioni di cui si parla nel quesito, è direttamente rinvenibile nell'articolo 16 della legge 1216/61.

[756]
Niente Ivafe per le attività estere con società italiana

Una Srl italiana detiene azioni estere (principalmente in Gran Bretagna) acquistate tramite intermediario residente e depositate nel conto titoli acceso presso lo stesso intermediario; il titolare effettivo della Srl ha obblighi ai fini dell'Ivafe?

Il dubbio nasce poiché viene detto che i redditi di società di capitali sono esenti purché soggetti a ritenuta, ma in questo caso, essendo il percettore una Srl, i redditi arriveranno dalle società inglesi senza alcuna ritenuta; la Srl provvederà poi a inserirne il 5% nei ricavi.

A.B. - CASERTA

Si ritiene che l'Ivafe non sia dovuta in quanto il tributo interessa esclusivamente il valore delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. La Srl che possiede i predetti titoli è tra l'altro stabilita nel territorio dello Stato. È escluso dal monitoraggio l'investimento estero effettuato da società italiana in capo al socio della società.

L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.

Ad esempio, il socio di una società italiana che detiene investimenti esteri non ha obbligo di presentare il quadro RW per questa fattispecie.

[757]
Esente la fattura emessa a una cooperativa sociale

La fattura emessa a una cooperativa sociale è esente da marca da bollo, in ragione del regime di esenzione dall'imposta confermato dall'articolo 82, comma 5, del Dlgs 117/2017 per gli atti, i

documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore?

I.P. - PESARO

L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione 158/E/2017, che dal 1° gennaio 2018 sarebbero entrate in vigore le disposizioni previste, ai fini dell'imposta di registro e di bollo dall'articolo 82 del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017). Secondo le indicazioni del comma 5 sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito nel corso del Telefisco 2018 che nell'ambito applicativo dell'esenzione rientrano anche le fatture. Sotto il profilo soggettivo, l'Agenzia ha precisato che tale più ampia agevolazione si applica, in via transitoria (ex articolo 104, comma 1, del Dlgs 117/2017), ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo decimo (anno successivo all'istituzione del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore), alle Onlus (tra cui, le cooperative sociali), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, iscritte nei relativi registri, mentre, a decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, troverà applicazione per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società di capitali.

L'esenzione si applica, anche in base a un'interpretazione letterale del citato comma 5, che fa riferimento agli atti e le attestazioni richieste dalle onlus, anche alle fatture emesse nei confronti di una Onlus e quindi, come richiesto dal quesito, nei confronti di una cooperativa sociale.

A cura di
Antonio Iovine



[758]
Gli acquisti agevolati per l'imprenditore agricolo

Un imprenditore agricolo (persona fisica o società agricola) che riveste la qualifica di coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale) e di imprenditore agricolo professionale (iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale), ha già acquistato a titolo oneroso nel 2017 un terreno agricolo con agevolazione d'imposta catastale all'1 per cento. Non ha venduto altri fondi rustici nel biennio precedente.

Lo stesso imprenditore se acquista un altro terreno agricolo nel 2019, sempre nella sua qualità di coltivatore diretto, può fruire nuovamente dell'agevolazione d'imposta catastale all'1% o tale agevolazione si intende una tantum (e quindi opportunità esaurita con il precedente acquisto)?

S.R. - ROMA

L'agevolazione cui fa riferimento il lettore è prevista dal Dl 194/2009, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25/2010. Le condizioni limitative previste per il riconoscimento, al momento dell'acquisto, sono che si tratti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Pertanto, il caso segnalato rientra nell'agevolazione, indipendentemente dal fatto che lo stesso soggetto abbia in passato già fruito una o più volte della stessa.

TRIBUTI LOCALI

A cura di
Pasquale Mirto**[759]**
Variazione catastale e Imu: fa fede la data nella richiesta

A settembre 2016 ho ricevuto dal Comune una richiesta di variazione della rendita catastale da A/3 a A/10, a seguito di un contratto di locazione uso ufficio. Il contratto aveva decorrenza da maggio 2014. Ho provveduto alla variazione, ma ho ricevuto un avviso di accertamento nel quale mi si chiede l'Imu non versata (da variazione rendita) retroattivamente per gli anni 2015 e 2016. È corretto?

R.R. - GRUGLIASCO

Per verificare la correttezza dell'operato comunale occorre sapere quale procedura ha attivato il Comune, ovvero se la richiesta di variazione sia stata o meno formalizzata mediante la procedura prevista dal comma 336 della legge 311/2004. Il comma 336 prevede che se il Comune rileva la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiede ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di un documento di aggiornamento catasto dei fabbricati (Docfa). La richiesta, tra l'altro deve contenere, se accertata, «la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale». La richiesta è notificata all'intestatario catastale ed in caso di inadempimento, entro novanta giorni dalla notifica, è previsto l'intervento in surroga dell'agenzia delle Entrate.

Il successivo comma 337 dispone che le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune. Quindi, se il Comune nella richiesta di aggiornamento catastale notificata al lettore ha individuato la data cui riferire la mancata variazione catastale, allora potrà recuperare l'Imu dal 1° gennaio dell'anno successivo alla suddetta data. Invece, se la data non è stata indicata, la rendita attribuita potrà essere utilizzata dal 1° gennaio 2016, sempre che la richiesta del Comune possa essere inquadrata come richiesta ex comma 336 della legge 311/2004, diversamente la rendita decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Docfa. In tal senso, si veda Cassazione 4581/2019.

[760]
La rendita iscritta post 2000 vale con notifica del catasto

Nel 2014 ho ricevuto dal Comune un avviso di accertamento per omesso versamento dell'Imu su un immobile di mia proprietà, poi annullato in quanto il tributo non era dovuto. Allegato all'accertamento vi era un riepilogo di tutti gli immobili di mia proprietà soggetti a Imu con indicazioni per ognuno del valore catastale ai fini Imu e il tributo dovuto per il 2014, ma non la rendita catastale definitiva di ogni immobile. Per uno di questi ho sempre pagato su rendita presunta perché la definitiva non mi è mai stata notificata. Ora il Comune mi chiede la differenza di tributo dal 2014 sulle due rendite sostenendo che ha valore di notifica il prospetto allegato all'accertamento del 2014, dove non si faceva alcun cenno a un mio eventuale versamento non corretto, se non quello oggetto dell'accertamento stesso. L'atto del Comune ha valore di notifica anche per tutti gli altri immobili non oggetto di accertamento, anche se

non riporta rendite definitive ma solo valori catastali ai fini Imu?

M.B. - SARONNO

Il caso è disciplinato dall'articolo 74 della legge 342/2000, sul quale esiste una consolidata giurisprudenza di legittimità. Occorre considerare la data di iscrizione negli atti catastali della rendita da parte del catasto. Se la rendita è stata attribuita dal catasto entro il 31 dicembre 1999, allora l'atto impositivo comunale equivale anche ad atto di notifica della rendita (articolo 74, comma 3).

Se la rendita, invece, è stata attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2000, la sua efficacia dipende dalla notifica da parte del catasto all'intestatario (articolo 74, comma 1). Pertanto, in assenza di tale notifica il Comune non potrà pretendere l'imposta, anche se il lettore è venuto a conoscenza della rendita tramite l'atto di accertamento comunale. Naturalmente, una volta notificata la rendita, questa potrà legittimamente essere utilizzata per liquidare l'imposta anche per le annualità precedenti. Al riguardo, tra le tante, si vedano le recenti pronunce di Cassazione 3039/2019 e 4202/2019.

[761]
Possesso fino al 15 aprile: mese computato per intero

Sto vendendo una casa. La data del rogito dovrebbe essere il 15 aprile. Per quanti mesi dovrò pagare l'Imu: tre (da gennaio a marzo) o quattro, includendo aprile?

M.V. - MILANO

La normativa (articolo 9, comma 2, del Dlgs 23/2011) dispone il pagamento dell'imposta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Pertanto, nel caso specifico la condizione si verifica in capo al lettore, che dovrà corrispondere l'Imu per quattro mesi.

[762]
Accatastamento aggiornato e variazione dei tributi

Nel 1983 mio padre ha ereditato da sua madre un immobile in montagna: categoria A/11, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita 180,76 euro con scheda catastale datata 1940 (con scritto non rispondente allo stato di fatto). Per richiesta di surroga di un mutuo, la nostra banca ci ha chiesto un documento catastale datato non prima del 2010 e, quindi, ho chiesto a un geometra di produrmi un aggiornamento catastale per ampliamento. L'esito del nuovo documento prevede come variazioni rispetto ai dati sopraccitati l'aumento a 6 della consistenza dei vani, e una rendita di 309,87 euro per una superficie catastale di 125 metri quadrati. La casa non è mai stata modificata. Considerando la nuova rendita, poiché Imu e Tari sono state versate in ammontare minore, ci sono penali? E per quanti anni precedenti? L'ultima legge di Bilancio dà diritto a qualche sanatoria?

D.L. - COMO

La normativa prevede che l'Imu vada corrisposta in base alla rendita catastale iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. In caso di variazione della rendita per effettuazioni di lavori, la nuova rendita decorre dalla data di ultimazione dei lavori, o comunque dalla data di inserimento negli atti catastali della variazione. Nel caso del lettore, il Docfa è stato presentato, invece, non perché sono stati eseguiti dei lavori, ma per aggiornare un accatastamento datato. Si tratta quindi di revisione di rendita, che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della messa in atti. Nulla pertanto potrà essere chiesto dal Comune a titolo di Imu. Per quanto riguarda la Tari, invece, questa non dipende dalla modalità di accatastamento, ma dalla superficie reale, quindi in questo caso se nella dichiarazione Tari è stata dichiarata una superficie inferiore a quella reale, il Comune potrà contestare l'infedele dichiarazione, retroagendo per cinque anni.

CondominioA cura di
Giuseppe Mantarro**[763]**
Deleghe in assemblea: così si contano i voti

L'articolo 1136 del Codice civile prevede che, per la revoca dell'amministratore di condominio, servano almeno 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti.

L'avvocato dell'amministratrice del mio condominio (che si vuole revocare) sostiene che nel conteggio degli intervenuti vadano considerate anche le deleghe che questi posseggono (ossia se è intervenuto un condomino con due deleghe avrà un totale di tre voti). È corretto?

L.Q. - MILANO

L'articolo 67, comma 1, disposizioni di attuazione del Codice civile, stabilisce che «ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta». L'articolo 1136, comma 2, del Codice civile prevede che «sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio».

Di conseguenza, il condomino delegante (ossia che interviene in assemblea tramite la delega) dovrà essere conteggiato tanto per il «quorum costitutivo» dell'assemblea, quanto per quello «deliberativo». In definitiva, ai fini della relativa deliberazione, sarà necessario tenere conto dei condomini che sono intervenuti in assemblea sia personalmente che per delega. Risulta, pertanto, corretto considerare, così come indicato nel quesito, «interventuto un condomino con due deleghe avrà un totale di tre voti».

[764]
Il calcolo dei millesimi per l'ascensore da installare

Nel mio condominio è in corso la revisione delle tabelle millesimali per l'installazione dell'ascensore. Al piano terra è presente un locale pizzeria con possibilità di consumare ai tavoli, così composto: locale per vendita al pubblico, locale con tavoli, cucina, antibagno, bagno clienti.

Il tecnico ha indicato nel calcolo: negozio (1), cucina (0,90), disimpegno (0,85), bagno (0,85). Il calcolo è corretto o il coefficiente deve essere 1 per ogni locale? La riduzione a 0,85 per il piano terra non si applica ai soli alloggi? Inoltre, in un alloggio hanno unito ingresso, cucina e camera, ma il tecnico ha indicato l'ingresso come locale separato, con codice di destinazione 0.80.

È corretto o il locale deve avere codice di destinazione unico con codice 1? Inoltre, esistono due box auto esterni al fabbricato. Essendo pertinenti, vanno considerati nel calcolo dei millesimi?

F.C. - TORINO

La tabella dei millesimi dell'ascensore è la tabella relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di esercizio dell'ascensore, disciplinata dall'articolo 1124 del Codice civile, il cui comma 1 prevede che «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo».

Il comma 2 stabilisce che «al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».

In tema di tabelle millesimali, il coefficiente di destinazione esprime la differenza di valore tra le diverse unità immobiliari dovuta alla diversa destinazione d'uso (abitazioni, negozi, uffici, autorimesse, eccetera). Ogni immobile, inoltre, comprende svariate componenti (camere, cucine, ingressi, bagni, eccetera) a cui saranno attribuiti determinati coefficienti. In linea di massima, nel caso di specie sembrano essere corretti i coefficienti applicati dal tecnico incaricato.

Tuttavia, è opportuno precisare che, in linea generale, il coefficiente di destinazione per negozi e locali commerciali oscilla tra un valore compreso tra 1,50 e 3. Resta inteso che ogni professionista è libero di scegliere, in base al caso concreto, il coefficiente più idoneo da inserire. Sarebbe, comunque, opportuno che il professionista, nella relativa relazione tecnica, spiegasse il motivo che lo ha condotto ad applicare quel determinato coefficiente.

Ancora, per quel che riguarda la riduzione pari a 0,85 per il piano terra, si ritiene sia stata applicata in maniera obiettiva (indipendentemente, dunque, dalla destinazione dell'unità immobiliare) in quanto si riferisce al coefficiente di piano.

Inoltre, nel caso dell'alloggio in cui sono stati uniti ingresso, cucina e camera, in linea di principio è corretto il calcolo eseguito dal tecnico. Tuttavia, sarebbe sempre opportuno che lo stesso professionista motivasse il relativo calcolo.

Infine, i due box auto non andranno considerati nel calcolo dei millesimi, in quanto le spese per l'ascensore saranno poste a carico, ex articolo 1124 codice civile, delle unità immobiliari a cui servono.

[765] Il lastrico privato copre i box: ripartizioni ex articolo 1125

La spesa per il rifacimento del lastrico privato che copre un'autorimessa condominiale può essere ripartita secondo l'articolo 1125 del Codice civile? Oppure va seguito quanto stabilito dall'articolo 1126?

P.C. - ROMA

Sulla questione relativa alla ripartizione della spesa per rifacimento lastrico e/o terrazzo privato posto a copertura di «un'autorimessa condominiale», si è registrato un contrasto giurisprudenziale in merito all'applicazione dell'articolo 1125 o 1126 del Codice civile.

La sentenza di merito 1/2015 del Tribunale di Roma, seguendo il filone della più recente giurisprudenza di legittimità – in ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della terrazza di proprietà esclusiva che abbia solo dei box sottostanti – ha precisato che, in un caso simile, non trova applicazione l'articolo 1126 del Codice civile, bensì il criterio stabilito dall'articolo 1125 del Codice civile.

[766] Spese legali ante acquisto: rivalsa sull'ex proprietario

A dicembre 2018 ho acquistato un immobile in un condominio; a febbraio 2019 l'amministratore mi ha chiesto di partecipare alle spese legali per una causa promossa dal condominio nel 2000 e persa dopo l'appello, con sentenza pronunciata a febbraio 2019. Devo anticipare io tali spese (e poi rivalermi

sul vecchio proprietario) o posso rifiutarmi di pagare dato che il condominio a promosso la causa nel 2000?

C.M. - SIRACUSA

L'amministratore al fine di riscuotere i contributi condominiali è tenuto a rivolgersi esclusivamente a coloro che risultano essere condòmini nel momento in cui le spese in questione debbono essere pagate. Non può, infatti, rivolgersi a soggetti terzi che abbiano precedentemente rivestito la qualifica di condòmini.

La Cassazione, con l'ordinanza 10405/2010, ha precisato che «l'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condòmino; e se, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva di tali obbligazioni, sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (si veda anche Cassazione Civile n. 1596/2000)».

Pertanto, salvo diversi accordi tra le parti in fase di compravendita, non possono essere accollate all'acquirente le spese relative ad «una causa promossa dal condominio nel 2000 e persa dopo l'appello, con sentenza pronunciata a febbraio 2019».

Qualora il vecchio proprietario, debitamente informato, non voglia onorare personalmente il relativo debito, dovrà essere l'attuale condòmino a corrispondere quanto richiesto dall'amministratore, facendo salvo il diritto di rivalsa nei confronti del precedente proprietario.

Locazioni

A cura di
Matteo Rezzonico



[767] Consenso di tutti per affittare l'immobile comune indiviso

Un immobile adibito a parcheggio è per 2/9 di proprietà di un soggetto e per 7/9 di un altro. Il soggetto con i 7/9 vorrebbe locare (con contratto ultranovennale da redigere presso un notaio) solo la propria quota di competenza, e fare quindi un contratto di locazione a 30 anni solo sui 7/9 dell'immobile. È possibile?

S.R. - ROMA

Nel caso del lettore, i due comproprietari non possiedono porzioni divise dell'immobile, ma solo quote "ideali". Se così è, il singolo dividente – ancorché in possesso di una quota di comproprietà maggioritaria (7/9) – non può procedere alla locazione ultranovennale dell'immobile senza il consenso dell'altro comproprietario.

L'articolo 1108, comma 3, del Codice civile, in tema di comunione, dispone infatti che «è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni».

[768] Riduzione del canone senza passaggio notarile

La modifica in diminuzione del solo canone di affitto d'azienda, di un contratto originariamente stipulato dal notaio, deve essere fatta sempre attraverso il notaio?

A.V. - ROMA

Per la stipula di un contratto di affitto di azienda è necessario l'atto scritto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata. L'articolo 2556 del Codice civile, modificato dalla legge 310/93, che persegue finalità di ordine pubblico, dispone infatti che «per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno a oggetto il trasferimento della proprietà e il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni a cura del notaio rogante». La stessa forma è necessaria nel caso in cui sia introdotta una nuova disciplina del contratto.

La riduzione del canone di affitto originariamente convenuto, invece, non costituisce un nuovo contratto e può quindi essere effettuata direttamente tra le parti con scrittura privata da presentare all'agenzia delle Entrate, che può essere esente dall'imposta di registro e di bollo (si veda la risposta a interpello dell'agenzia delle Entrate numero 124 del 21 dicembre 2018).

A cura di
Luca Stendardi



[769] L'inquilino può dare disdetta non meno di sei mesi prima

Sono proprietario di un appartamento dato in locazione che sta per arrivare a scadenza. Vorrei rinnovare il contratto di locazione, alle stesse condizioni economiche, ma inserendo una clausola, debitamente firmata da entrambe le parti, secondo cui ciascuna delle due parti possa rescindere anticipatamente la durata del contratto con un preavviso di almeno tre mesi, ex articolo 1372 del Codice civile, dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata. È possibile inserire questa clausola? Avrebbe valore?

R.T. - ROMA

La durata di un contratto di locazione a uso abitativo è fissata dalla legge in quattro anni più altri quattro o, in alternativa, di tre anni più due (contratti "condocrdati"). L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 431/1998 stabilisce che il conduttore, «qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi».

La norma ha carattere eccezionale, che giustifica il rilascio anticipato da parte del conduttore qualora vi siano gravi motivi. Una previsione analoga per il locatore non sussiste.

Prevedere una facoltà di rilascio dell'immobile previa disdetta di soli tre mesi si scontra con il disposto dell'articolo 13 della legge 431/1998, secondo cui è «nulla ogni pattuizione volta a derogare i limiti di durata del contratto stabilite dalla presente legge».

Mentre una clausola del genere può essere validamente sottoscritta dalle parti qualora la facoltà spetti solo al conduttore, altrettanto non può dirsi per il locatore. Si deve concludere, dunque, che una clausola del genere non sarebbe invocabile da parte del locatore, mentre potrebbe esserlo per il conduttore (in quanto comporta per l'inquilino un vantaggio superiore a quelli stabiliti dalla legge).

[770] Il «danno di immagine» non giustifica la risoluzione

Ho stipulato un contratto di locazione 3+2, con decorrenza dal 1° novembre 2017. Nel mese di ottobre 2018 vengo a conoscenza del fatto che il conduttore è un pregiudicato con l'obbligo di dimora e con conseguenti controlli eseguiti dai carabinieri.

Con lui convivono la moglie e due figli minori. Sono persone disordinate e poco pulite, che mi stanno arrecando danni all'appartamento. Ma, anche se in ritardo, pagano l'affitto ogni mese. Vorrei mandarli via per il danno di immagine che stanno arrecando al mio immobile, composto da due appartamenti, e per il disagio creato agli altri inquilini.

Purtroppo ho stipulato un contratto «tipo» e non ho messo alcuna clausola risolutiva espressa.

La risoluzione può avvenire solo dopo che siano trascorsi tre anni?

E nel caso in cui mi venga proposta una trattativa per il rinnovo a nuove condizioni?

Come e quando comunico al conduttore che deve andarsene?

M.P. - UDINE

Da quanto riportato nel quesito, non sembrano sussistere validi motivi per risolvere anzitempo il contratto per inadempimento del conduttore. È estremamente complicato sostenere la tesi di un danno di immagine tale da poter giustificare la risoluzione del contratto.

Anche il mancato mantenimento dell'immobile in buono stato non sembra sufficiente per sostenere la possibile risoluzione.

In questo stato di cose, alla fine del triennio di contratto, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo solo qualora sussista una delle cause previste dalla legge (intenzione di adibire l'immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli, eccetera).

In mancanza dei motivi giustificativi specificati nell'articolo 3 della legge 431/1998, le parti possono concordare un nuovo contratto. In caso negativo, il contratto si prorogherà di altri due anni.

Controversie legali

A cura di
Maurizio Di Rocco



[771] Violazione della privacy, obbligo di notifica del ricorso

In tema d'azione risarcitoria per il danno non patrimoniale da lesione della privacy, ex articolo 82, del regolamento Ue 2016/679, si chiede se il ricorso debba essere notificato anche al Garante privacy, particolarmente laddove abbia emesso provvedimenti accertativi di lesioni della privacy in

sede di decisione di reclami o ricorsi, anche proposti anteriormente all'entrata in vigore del regolamento europeo citato.

A.D. - AREZZO

L'azione risarcitoria per il danno non patrimoniale da lesione della privacy, in Italia, si presenta ex articolo 152 del Codice della privacy e, quindi, con ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, il quale rimanda all'articolo 10 del Dlgs 150/2011, così come modificato con il Dlgs 101/2018.

Quest'ultimo prevede al suo comma 6, sia nella vecchia che nella nuova formulazione in vigore da gennaio 2019, l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza – emanato dal giudice in seguito alla presentazione del ricorso – sia alle parti coinvolte sia allo stesso Garante, indipendentemente da eventuali provvedimenti di quest'ultimo.

A cura di
Alessandro Sartirana



[772] Così si può impugnare l'intimazione di pagamento

A seguito di un incendio fortuito in un'abitazione, i vigili del fuoco hanno riversato il rifiuto combusto in strada. Il Comune ha emesso un'ordinanza nei confronti del proprietario dell'abitazione per la rimozione immediata dei rifiuti in strada.

Diversamente, per la caratterizzazione, avrebbe provveduto il Comune stesso che ha incaricato una ditta di carpenteria e bonifica amianto, non specializzata, per rimuovere, caratterizzare e smaltire il rifiuto combusto. Il tutto è avvenuto con subappalti di altre ditte.

Il Comune ha presentato il conto di tutta l'operazione di smaltimento al titolare dell'abitazione, per un importo complessivo pari a 8.416 euro oltre Iva al 22% mentre il Comune ha pagato alla ditta l'Iva al 10%. L'ordinanza prevedeva solo la rimozione da parte del proprietario, ma non lo smaltimento dei rifiuti e non concedeva neanche un termine entro il quale intervenire, nessuna comunicazione che si sarebbe agito in danno dei soggetti interessati. Il titolare dell'immobile incendiato come può difendersi dall'intimazione di pagamento del Comune?

T.R. - ACQUI TERME

Se il lettore ritiene di aver ricevuto da parte dell'ente comunale un atto di intimazione di pagamento di somme non dovute, sarà legittimato a impugnare il provvedimento nei termini e nelle modalità descritte nell'atto stesso, indicando dettagliatamente i motivi su cui viene basata la contestazione e richiedere l'annullamento dell'avviso e/o la riduzione della somma richiesta.

Qualora l'importo sia stato richiesto tramite un atto informale – ovvero senza alcuna indicazione circa le modalità di impugnazione, il consiglio è quello di inviare una diffida di contestazione di contenuto analogo a quanto sopra visto: in caso di mancato o negativo riscontro sarà possibile provvedere all'impugnazione dell'atto di intimazione formale successivamente inviato dall'ente impositore.

[773] L'imputato «prescritto» e il risarcimento ex legge Pinto

Per un processo penale iniziato nel gennaio 2011, nel mese di novembre del 2018 la sezione penale del tribunale di appello ha dichiarato il non luogo a procedere «essendosi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di primo grado». In base alla legge Pinto (89/2001), l'imputato ha diritto ad essere risarcito? Quali sono le procedure da seguire?

L.L. - MILANO

L'a legge 89/2001, meglio nota come legge Pinto, prevede un'equa riparazione per la parte che abbia subito un danno a causa dell'irragionevole durata del processo. In caso sia avvenuto il superamento dei termini massimi di durata previsti – tre anni per il primo grado e due per il secondo – va evidenziato che, in caso di imputato assolto in un procedimento penale per l'avvenuta prescrizione, l'articolo 2, comma 2-sexies della norma in oggetto presume l'insussistenza del danno risarcibile, ammettendo tuttavia la prova contraria.

Sarà pertanto onere della parte interessata dimostrare rigorosamente il pregiudizio subito nonostante l'estinzione del reato per la decorsa prescrizione, il tutto mediante un apposito ricorso proposto avanti il presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice di primo grado.

[774] Processo interrotto per morte e prosecuzione di procedura

In caso di interruzione del giudizio per decesso di una parte, il ricorso per la prosecuzione del giudizio, oltre agli eredi del defunto, collettivamente e impersonalmente, va notificato anche alle altre parti oppure solo ai propri procuratori costituiti in giudizio?

V.C. - BARI

L'interruzione del processo per la morte di una delle parti e la conseguente riassunzione da parte dell'interessato non determina l'incardinarsi di una nuova e distinta procedura, ma esplica la funzione di consentire la prosecuzione di quella già pendente. La notifica del decreto di riassunzione del procedimento, ex articolo 303 del Codice di procedura civile, andrà pertanto estesa alle altre parti in causa per mezzo dei procuratori già costituiti.

Diritto societario

A cura di
Massimo Ianni



[775] L'assemblea può accantonare oltre 1/5 degli utili approvati

Una Srl semplificata, con capitale sociale di 1.000 euro e una riserva legale di 3.400 euro, può, in sede di distribuzione dell'utile netto 2018, con delibera dell'assemblea dei soci, accantonare a riserva legale un importo superiore a quello previsto dall'articolo 2463, comma 4, del Codice civile?

A.S. - LECCE

L'articolo 2463, comma 5 del Codice civile, prevede l'obbligo di «dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato» la somma almeno pari a un quinto, fino a che la riserva ex articolo 2430 del Codice civile abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. Tale previsione

ha lo scopo di tutelare l'integrità del capitale della società. Le disposizioni normative prevedono un limite minimo di tale accantonamento e non anche un limite massimo. Ne deriva che l'assemblea potrà deliberare l'accantonamento di una somma superiore ad un quinto degli utili approvati.

A cura di
Albino Leonardi



[776]
Il finanziamento della Srl da parte del socio unico

In merito alla disciplina dei finanziamenti da parte dei soci, per una società Srl a socio unico la procedura da adottare è riconducibile alla sola delibera assembleare oppure si deve adottare un'altra procedura?

A.M. - AVELLINO

Le Srl possono essere finanziate dai soci nel rispetto delle previsioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016: pertanto, se lo prevede lo statuto della società, è possibile la raccolta di risparmio solo presso i soggetti che rivestono la qualifica di socio da almeno tre mesi e detengono una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il contratto di finanziamento non richiede la forma scritta: l'unico caso in cui, effettivamente, le disposizioni civilistiche impongono la forma scritta è rappresentato dalla previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale (articolo 1284 del Codice civile).

Si ritiene utile la stipula di un contratto in forma scritta, pur in presenza di un finanziamento infruttifero, in primo luogo per formalizzare la volontà del socio di vedersi restituite le somme di denaro – eventualmente con il vincolo della postergazione ex articolo 2467 del Codice civile – ed escludere così la natura di apporto a titolo di capitale. La forma scritta, con previsione della natura infruttifera del prestito, è inoltre consigliata in considerazione delle disposizioni fiscali, nonché di quelle anticircolaggio in materia di limiti alla circolazione del contante.

Va ricordato che, dal punto di vista fiscale, l'articolo 45 del Dpr 917/1986 (Tuir) e l'articolo 1815 del Codice civile introducono una presunzione di onerosità del finanziamento, la quale può essere superata, oltre che facendo ricorso alle risultanze dei bilanci e dai rendiconti, anche producendo il contratto stipulato tra le parti, dal quale risulti la natura non fruttifera di interessi del prestito. È sconsigliabile, invece, ricorrere allo strumento della delibera assembleare, in quanto non idonea «a fondare alcun credito della Srl verso il socio, essendo la Srl onerata della dimostrazione della successiva adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società» (Tribunale di Milano 6865/2017).

[777]
I libri sociali obbligatori delle Srl vanno vidimati

È corretto istituire il libro delle assemblee dei soci e delle decisioni degli amministratori per le Srl senza provvedere alla vidimazione? Ho letto che i libri sociali per le Srl previsti dall'articolo 2478 del Codice civile non devono essere preventivamente bollati come quelli per le Spa, ex articolo 2421 del Codice civile.

R.R. - VERONA

I libri sociali obbligatori (articoli 2421 e 2478 del Codice civile), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali, con esclusione dei libri contabili previsti dal Codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e di quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, eccetera), sono soggetti a bollatura iniziale obbligatoria e numerazione progressiva (legge 383/2001). Sotto il profilo soggettivo, sono tenuti al

versamento le società di capitali (Spa, Sapa, Srl), salvo il caso di bollatura volontaria per gli altri soggetti. Sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali, come, ad esempio, i consorzi (risoluzione 90/E/1996), mentre sono escluse dal pagamento le società cooperative e le mutue assicuratrici (circolare 108/E/1996), nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 13-bis del Dpr 641/1972).

La circolare 108/E/1996 ha precisato che la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal Codice civile.



A cura di
Alberto Bosco
e **Josef Tschöll**



[778]
La richiesta all'azienda per lavoro occasionale extra

Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale con una società privata e ho ricevuto una proposta per un prestazione occasionale. Nel mio contratto c'è scritto «le è fatto divieto di prestare attività retribuite in favore di terzi, se non previamente autorizzate per iscritto da parte della società». Entro quanti giorni la società è tenuta a rispondere alla mia richiesta?

Grazie mille
paola
P.P. - POTENZA

In base al contratto da lei sottoscritto, sussiste a suo carico l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di un'altra attività lavorativa, non in concorrenza con quella dell'attuale datore di lavoro.

Non esiste però alcun termine di legge entro il quale il datore di lavoro è obbligato a risponderle, trattandosi di ipotesi non prevista dalla normativa vigente: tale termine è quindi lasciato alla buona volontà delle parti. In caso di silenzio, e quindi di mancata risposta, protrattosi oltre un termine ragionevole (esempio 7/10 giorni) le consigliamo di provare a chiedere chiarimenti, ricordando la richiesta da lei avanzata.

[779]
Aspettativa per altro impiego previo accordo con il datore

Sono un dipendente bancario con contratto a tempo indeterminato. Ho vinto un concorso in un'autorità pubblica indipendente. Posso mettermi in aspettativa, previo accordo con l'attuale datore di lavoro, senza dovermi dimettere dall'attuale incarico?

Ho letto che il contratto collettivo non cita la possibilità di mettersi in aspettativa per un altro lavoro o per superare un periodo di prova di un altro lavoro.

Nel caso in cui ci sia un accordo tra le parti (il sottoscritto e l'attuale datore di lavoro), questo potrebbe costituire una deroga al contratto collettivo? Nel caso in cui dovessi mettermi in aspettativa, rischierei solamente il licenziamento dal vecchio datore di lavoro o correrei dei rischi anche per quanto riguarda il nuovo lavoro?

S.M. - ROMA

Se il datore di lavoro le concede l'aspettativa che lei richiede non sorgono particolari problemi. L'importante è che l'accordo scritto sia sufficientemente dettagliato circa le varie ipotesi; per esempio: decorrenza e durata della medesima, attività che possono essere svolte o meno in tale periodo eccetera. Quanto ai rapporti con il nuovo datore occorre valutare se le regole vigenti presso di lui prevedano l'obbligo di informarlo preventivamente circa l'esistenza e la pendenza di un altro impiego.

[780]
L'azienda deve valutare le dimissioni per giusta causa

Vorrei chiedere delle delucidazioni in merito alle dimissioni per giusta causa.

Sempre più dipendenti quando si dimettono inseriscono nelle motivazioni la giusta causa al fine di percepire l'indennità di disoccupazione. Noi consulenti siamo tenuti ad inserire nel modello Unilav la motivazione per giusta causa con conseguente pagamento del ticket di licenziamento o possiamo anche non far pagare il ticket in quanto secondo il datore di lavoro sono cause ingiustificate?

C.D. - NAPOLI

La risposta è negativa: se il datore di lavoro non riconosce la sussistenza della giusta causa di dimissioni può non evidenziare tale circostanza nel modello Unilav.

Sarà il dipendente, in questo caso, a dover dimostrare l'esistenza della giusta causa.

Se manca la prova dell'avvenuto pagamento del preavviso, la richiesta di un tentativo di conciliazione o l'instaurazione di una vera e propria vertenza, l'Inps non eroga la Naspi, o la recupera in seguito.

[781]
Under 35, assunzioni 2019 in attesa del decreto attuativo

La legge 205/2017, di Bilancio 2018, in merito alle agevolazioni per gli assunti under 35 anni, che aveva durata fino al 31 dicembre 2018 è stata prorogata col Dl 87/2018 dello scorso luglio fino al 31 dicembre 2019. Tale agevolazione può essere quindi utilizzata nell'anno corrente?

C.D. - NAPOLI

L'articolo 1-bis del Dl 87/2018, dispone che, per promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori privati che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al Dlgs 23/2015 è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 3 della norma citata prevede che, con decreto del ministro del Lavoro sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui sopra: al momento, in pratica, l'agevolazione non è fruibile per mancata emanazione del Dm attuativo. Vale però ancora quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 per chi non ha ancora compiuto 30 anni.

Contributi previdenziali e assistenziali

A cura di
Alberto Bosco
e Josef Tschöll



[782] Il bonus giovani genitori per l'amministratore della Srl

Sono l'amministratore di una Srl e possiedo il 50% del capitale sociale. Percepisco compensi da amministratore mediante busta paga, con inquadramento co.co.co. Avendo meno di 35 anni e due figli minori, posso applicare a me stesso il bonus giovani genitori?

M.C. - REGGIO EMILIA

Anzitutto, la fruizione dell'incentivo è subordinata al fatto che il datore sia in possesso di Durc regolare, osservi le norme a tutela della sicurezza dei lavoratori e applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali (ove sottoscritti), come precisato dall'Inps, nel messaggio 21 ottobre 2011, n. 20065. In aggiunta, occorre che lei risulti iscritto all'apposita banca dati e che i relativi fondi siano ripristinati: al momento, infatti, le risorse risultano esaurite e, quindi, la misura agevolativa non è fruibile. Una volta che le casse saranno state rimpinguate, occorrerà valutare se la sua quota del 50% e i poteri a lei attribuiti non ostino alla configurabilità di un genuino rapporto di lavoro subordinato.

A cura di
Aldo Ciccarella



[783] Maggiorazione contributi under 18 solo dopo il 1995

Sono un sostituto commissario di polizia penitenziaria ormai prossimo alla pensione. Ho sentito dire che i contributi per il lavoro fatto quando ero minorenne possono essere calcolati con la maggiorazione del 50%. Se così fosse, vorrei conoscere i riferimenti normativi e sapere se posso riscattarli onerosamente e utilizzarli ai fini del raggiungimento, al 31 dicembre 1995, della anzianità contributiva di 18 anni, utile al calcolo della pensione col sistema retributivo anziché col misto.

F.M. - LECCE

La norma che prevede la maggiorazione dei contributi pari al 50% per i periodi di lavoro svolti prima della maggiore età è contenuta nell'articolo 1 comma 7 della legge 335/1995 (legge Dini) ma si applica solamente nei confronti di coloro che, avendo iniziato a lavorare dopo il 1995, percepiscono la pensione calcolata, esclusivamente, con il sistema contributivo. Infatti, l'articolo 1 comma 7 della legge 335/1995 stabilisce che «per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema

contributivo.... la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5». Quindi, nel suo caso, non può beneficiare della norma sopra riportata, in quanto ha iniziato l'attività lavorativa prima del 1995.

A cura di
Pietro Gremigni



[784] Tempi e requisiti per la totalizzazione

La pensione di anzianità in totalizzazione, al verificarsi dei requisiti previsti, può essere conseguita dalla generalità dei lavoratori (inclusi quelli che andranno in futuro in pensione con il sistema contributivo puro) oppure solo da un sottoinsieme di essi (ad esempio, coloro cui si applica il sistema misto o che hanno contributi antecedenti il 1996)? Gli anni di laurea riscattati in una qualsiasi delle gestioni interessate dalla totalizzazione (ad esempio: la gestione ordinaria Inps) valgono ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva (41 anni)? La domanda di totalizzazione si presenta anche nel corso della vita lavorativa oppure solo in sede di accesso alla pensione?

M.G. - ROMA

Non è il Dlgs 42/2006 né le successive interpretazioni dell'Inps circoscrivono ai vecchi iscritti, con anzianità contributiva precedente il 1996, l'applicazione dello strumento della totalizzazione.

È vero che ai fini del calcolo della pensione totalizzata la norma fa rinvio ai criteri del Dlgs 180/1997 in materia di opzione per il sistema contributivo, opzione che riguarda solo i vecchi iscritti. Tuttavia la circolare 69/2006 dell'Inps chiarisce che il richiamo effettuato alla disciplina prevista dal Dlgs 180/1997 riguarda esclusivamente le modalità di calcolo del trattamento, non rilevando, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici da totalizzazione, la ricorrenza delle condizioni di legge per l'esercizio dell'opzione (15 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 5 nel sistema contributivo). In ogni caso la decorrenza posticipata della pensione totalizzata (18 mesi per la vecchiaia e 21 mesi per quella di anzianità) consiglia di valutare anche altri sistemi di cumulo, come ad esempio quello specifico e gratuito per i nuovi iscritti previsto dal Dlgs 184/1997 e dalla circolare Inps 103/2017. Per ciò che riguarda la data di presentazione della domanda di pensione, occorre verificare cosa prevede il sistema di compilazione on line dell'Inps in corrispondenza della sezione «data di decorrenza della pensione». Va tenuto presente che per i lavoratori dipendenti occorre indicare anche la data di cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell'accettazione della richiesta e, dato che con la totalizzazione occorre attendere l'apertura delle finestre (18 o 21 mesi dopo la maturazione), è consigliabile fare domanda a ridosso della finestra.

Infine ai fini del requisito dell'anzianità contributiva complessiva (oggi 41 anni) vale qualsiasi contribuzione compresa quella da riscatto.

[785] I ticket per licenziamento sono prescritti in 5 o 10 anni

Quali sono i termini prescrizionali del ticket sui licenziamenti ex lege 92/2012? È prescritta la richiesta da parte dell'Inps del contributo dovuto verso i licenziati del gennaio 2013, notificato nel mese di gennaio 2019?

M.C. - CERVINARA

Il ticket licenziamento o contributo di licenziamento introdotto dalla legge 92/2012 per le interruzioni del lavoro dovute a licenziamento con diritto all'Aspi oggi Naspi, è un contributo obbligatorio. Come tale si prescrive in cinque anni termine che può prolungarsi a 10 anni se l'omissione deriva da una de-

nuncia del lavoratore. Il ticket licenziamento deve essere versato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (Inps circolare 44/2013).

Pertanto i cinque anni sarebbero già trascorsi al momento della notifica dell'avviso di addebito. A meno che l'Inps non abbia pagato l'indennità di disoccupazione dovuta e su ricorso del lavoratore sia emerso il mancato versamento del ticket, cosa che potrebbe avere portato a 10 anni il termine prescrizionale.

Previdenza

A cura di
Aldo Ciccarella



[786] Ape volontario se mancano 3 anni e 7 mesi alla pensione

Sono dipendente di un ente locale. L'anno prossimo, a fine marzo, compirò 63 anni, con 29 anni di contributi. Dal 2017 sto pagando la pensione integrativa per 5.164,57 euro annui. L'Ape volontario è previsto per tutto il 2019. Potrò chiedere di andare in pensione nel 2020, con Ape volontario (a patto che ci sia una proroga) e Rita? E se l'Ape non fosse prorogato, che possibilità avrei?

D.R. - PESCARA

Nel caso in cui l'Ape volontaria, di cui all'articolo 1, comma 166 della legge 232/2016 fosse prorogata anche per il 2020, il lettore potrebbe chiederne la concessione, in quanto, nel marzo 2020, raggiungerà 63 anni di età anagrafica con 29 anni di contributi e maturerà il diritto a una pensione di vecchiaia dall'aprile 2024, rispettando, quindi, il requisito di maturare la pensione entro 3 anni e 7 mesi, salvo verificare l'ulteriore requisiti, di cui si avrà conoscenza solo al momento della richiesta dell'Ape, relativo all'importo della pensione che, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'Ape richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Infatti, a legislazione vigente, la sopracitata normativa prevede che l'istituto dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetto Ape) «può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'Ape richiesto, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria». Nel caso in cui l'Ape volontario non fosse prorogato oltre il 2019, potrà andare in pensione all'età prevista per la pensione di vecchiaia (2019: 67 anni da adeguare all'aspettativa di vita per gli anni successivi).

A cura di
Aldo Forte



[787]
Riscatto laurea agevolato per l'italiano nel Regno Unito

Mio figlio ha iniziato l'università nel 2000 e si è laureato in economia nel settembre 2005. Dopo la laurea, nel 2006, ha lavorato come dipendente di una società di consulenza 11 mesi; successivamente ha frequentato un master di un anno in Gran Bretagna e, nel 2007, ha iniziato a lavorare sempre nel Regno Unito, dove attualmente vive e lavora (è iscritto all'Aire). Gli è consentito chiedere il riscatto agevolato del corso laurea in base al Dl 14/2019 (5.240 euro per ogni anno, rateizzabili in 10anni) nell'eventualità che raggiunga l'età pensionabile (65 anni) nel Regno Unito oppure rientri in Italia per continuare la vita lavorativa e, in futuro, fare domanda di pensione? Ed è conveniente?

M.G. - FIRENZE

Innanzitutto, bisogna dire che non vi sono problemi sul fatto che possa essere o meno consentito; infatti, non si riscontrano situazioni ostative alla possibilità di procedere con il riscatto agevolato. Sulla convenienza non è facile rispondere. Sicuramente, il periodo riscattato consente di avvicinare la pensione, in quanto vale per il diritto ma anche per la misura, cioè il calcolo. Certo, bisogna pagare un onere, ma lo si può dedurre dalla dichiarazione dei redditi. Se il figlio del lettore continua a lavorare nel Regno Unito, potrà chiedere che i periodi italiani vengano considerati, ai fini del diritto, per la pensione inglese. Mentre, se tornerà a lavorare in Italia potrà chiedere che i contributi versati all'estero vengano considerati, sempre per il diritto, per la liquidazione della pensione italiana.

A cura di
Fabio Venanzi



[788]
Pensione per precoci: no al cumulo con altri redditi

Sono nato nel 1962 e a dicembre 2018 sono andato in pensione come lavoratore precoce, con 41 anni e 7 mesi di contributi. Stando all'articolo 8 del Dpmc 87/2017 relativo ai lavoratori precoci, la pensione non è cumulabile con nessun altro reddito da lavoro. Si intende che non si può cumulare il reddito di pensione con quello di lavoro fino al compimento

del 67° anno di età oppure fino a quando avrei raggiunto i 43 anni e tre mesi di contributi, nel mio caso fino ad agosto 2020?

M.L. - VARESE

L'articolo 1, comma 204, della legge 232/2016 prevede che la pensione conseguita come lavoratore precoce non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per il periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva richiesta tempo per tempo (42 anni 10 mesi per il 2019) e quella posseduta al momento dell'accesso al pensionamento in qualità di precoce. Si deve segnalare che il requisito richiesto per l'accesso alla pensione anticipata è stato ridotto dal Dl 4/2019, per effetto del quale è stata disapplicata la speranza di vita di +5 mesi, con l'introduzione della finestra mobile di +3 mesi. Pertanto si ritiene che il divieto opererà fino al 31 marzo 2020, salvo diversa indicazione che l'Inps vorrà fornire

[789]
Lavoro agricolo sotto 7mila € incompatibile con quota 100

Mio marito vorrebbe andare in pensione il prossimo anno con quota 100, con 62 anni di età e 41 anni di contributi di lavoro dipendente. È anche titolare di partita Iva come imprenditore agricolo in regime di esonero, con volume di affari inferiore ai 7000 euro. Le due cose sono compatibili, può andare in pensione?

C.S. - TORINO

Le indicazioni fornite dall'Inps con la circolare 11/2019 non affrontano in modo esplicito tale fattispecie. Nella circolare viene precisato che il Dl 4/2019 prevede l'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni). I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi. I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all'Inps dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui, al fine di consentire all'Inps la sospensione del trattamento pensionistico. Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Pertanto, si ritiene che - il marito della lettrice - ricada nel regime di incompatibilità salvo diverso avviso dell'Inps.

Istruzioni per l'uso

Il sito dell'esperto risponde

www.ilsole24ore.com/espertorisponde

- Il servizio di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore continua su internet. Dalla sezione dedicata è possibile inviare gratuitamente un quesito agli esperti (previa registrazione) e cercare la soluzione al proprio caso nel database delle risposte.



- Il portale dell'esperto risponde è pensato per valorizzare i punti di forza della rubrica fondata nel 1984, integrandoli con i Forum tematici e gli approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul Sole 24 Ore.
- Sul sito dell'esperto risponde è possibile cercare la risposta al proprio caso specifico all'interno di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca permette di navigare tra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la casa, le pensioni, il diritto di famiglia.
- Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. Internet è l'unico canale attraverso il quale è possibile l'invio di quesiti.

Per cercare una risposta



- È possibile consultare la **banca dati** delle risposte con una ricerca per: parola, argomento, fascicolo.
- Tra i risultati della ricerca appaiono: le **risposte** pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde; i **Forum** tematici attivati su argomenti di attualità.

Per inviare una domanda



- Per inviare il quesito bisogna essere **registrati** al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è **gratuita**).
- Per **inviare una domanda** si può scegliere: il canale "classico" dell'esperto risponde; i Forum attivati di volta in volta su temi d'attualità

Il Sole
24 ORE

SANATORIE FISCALI 2019

A fronte della proliferazione di norme, modifiche e integrazioni (decreto Fiscale, legge di Bilancio, Semplificazioni) sulla pace fiscale, l'amministrazione finanziaria ha emanato i vari provvedimenti attuativi che, se da un lato hanno chiarito alcuni dubbi, dall'altro sembrano sostituirsi alle norme di legge introducendo obblighi e divieti non previsti dalla legislazione primaria. In questo generale contesto di oggettiva scarsa chiarezza si inserisce questa Guida che ne approfondisce in modo dettagliato tutti gli istituti, fornendo suggerimenti concreti in ordine ai comportamenti da adottare.



**IN EDICOLA DAL 14 MARZO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €***
Offerta valida in Italia fino al 28 aprile 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilsole24ore.com/sanatoriefiscali
*Oltre il prezzo del quotidiano